

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 29 DEL 17/02/2014

Oggetto: Ricorso promosso dalla Sig.ra Piccolo Angela (nonna del de cuius Scuiriddia Marco Luigi) dinanzi al Tribunale di Catania – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilaquattordici il giorno *dieci* del mese di *Febbraio* presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con sentenza n. 59 del 29/04/2010, assunta al protocollo consortile in data 25/06/2010 al n. 3532, il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Paternò, definitivamente pronunciando su detto contenzioso, ha condannato l'ANAS in solido con il Consorzio di Bonifica 9 al risarcimento dei danni subiti dalla famiglia Anfuso – Scuiriddia nella misura di €. 624.425,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre spese di giudizio liquidate in complessivi €. 21.940,00 oltre IVA e CPA;

ATTESO che il Consorzio di Bonifica 9 ha proposto appello alla sopra indicata sentenza, nominando all'uopo l'Avv. Antonio Ravi, ed il giudizio è ancora pendente presso la Corte di Appello di Catania – Sez. I^a Civile R.G. N°1592/2010;

VISTO il ricorso notificato in data 27/01/2014 ed assunto al protocollo dell'Ente al n. 548/14, con il quale la Sig.ra Piccolo Angela ha convenuto l'intestato Ente innanzi al Tribunale di Catania, chiedendo un risarcimento danni subiti sia sotto l'aspetto umano

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

e morale dovuti alla perdita del nipote, Sciuriddia Marco Luigi quantificabili nell'importo medio di €. 50.000,00;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse;

CONSIDERATO opportuno nominare lo stesso difensore anche per il procedimento in oggetto, stante che il predetto professionista conosce la materia del contendere;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n.92/2014 dal competente settore Ragioneria;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di resistere nel giudizio promosso dalla Sig.ra Piccolo Angela innanzi al Tribunale di Catania, con ricorso notificato in data 27/01/2014 ed assunto al prot. n.548/2014;
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Antonio Ravi a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Catania – Via Conte Ruggero n.37;
- di approvare l'allegata convenzione d'incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 2.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 28/02 al
Catania,li

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra: l'Avv. Antonino Ravi, nato a Cesarò (ME) il 15/11/1954,
con studio in Catania, Via Conte Ruggero n. 37, cod.fisc. RVANNN
54S15 C568D, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania;

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Antonino Ravi,
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
giudizio promosso dalla Sig.ra Piccolo Angela (nonna del de cuius
Sciuriddia Marco Luigi) innanzi al Tribunale di Catania;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni
per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto

appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Antonino Ravi, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4



Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto

per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal



Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A, recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Antonino Ravi dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Antonino Ravi

Dott. Giuseppe Dimino

